



Decisione/1149/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5051/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)
Lorenzo Soderò - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Antonino Piro - Componente
Roberto Leoni - Componente
Marina Vajana - Componente
Loredana Germanò - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Paola Balducci - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Accursio Gallo - Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5051/TFNSVE/2025-2026, 5051 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. COLLI 2024 (matricola 947016) contro la società MASSESE 1919 SSDRL (matricola 944477) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori ROUCHED OMAR (matricola 6998136), PETACCHI NICCOLO (matricola 6933935) e COZZOLINO MATTEO (matricola 6548911)

In data 25.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati in euro 1.090,00 (millenovanta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- viste le attestazioni rilasciati dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 1.090,00 (millenovanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Lorenzo Maria Coen

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai